


# PROPOSTA DI PROJECT FINANCING

(ai sensi del D. Lgs. 163/2006 )

## BOZZA DI CONVENZIONE



### COLLEGAMENTO STRADALE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ANELLO CIRCONVALLATORIO A NORD TRAFORO DELLE TORRICELLE

ELABORATO:

BOZZA DI CONVENZIONE

CODICE ELABORATO:

B C 0 1 0 1

B C 0 1

REV.

G

SCALA

-

ELABORATO

1 / 1

PROMOTORE:

A.T.I.



MANDATARIA / CAPOGRUPPO

PROGETTAZIONE:



DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Massimo Raccosta

DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Giambattista Biemmi

Rev.	Nome file	Data	Elaborazione	Redatto	Visto	Approvato
E	BC.01.01.BC.01.E.doc	Dicembre 2010	Technital	Sterrantino	Sterrantino	Renso
F	BC.01.01.BC.01.F.doc	Aprile 2011	Technital	Sterrantino	Sterrantino	Renso
G	BC.01.01.BC.01.G.doc	Agosto 2011	Technital	Sterrantino	Sterrantino	Renso

"COLLEGAMENTO STRADALE PER IL COMPLETAMENTO DELL'ANELLO  
CIRCONVALLATORIO A NORD - TRAFORO DELLE TORRICELLE"

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'anno \_\_, il mese \_\_, il giorno,

tra

Il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro-tempore sig. \_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale in \_\_\_\_\_, di seguito per brevità anche il "Concedente",

e

la Società \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, in persona del legale rappresentante sig.\_\_\_\_, di seguito per brevità anche il "Concessionario",

**premesse**

- che il Comune di Verona ha inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per gli esercizi 2008-2009-2010, approvato con deliberazione consiliare n. 107 del 20 dicembre 2007, così come modificato con successiva deliberazione consiliare n. 11 del 13 marzo 2008, la progettazione, realizzazione e gestione del "Collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a nord - Traforo delle Torricelle";
- che in data 9.4.2008 con Avviso indicativo n. 30/08 il Comune di Verona ha reso nota la propria volontà di promuovere per dette opere una proposta di finanzia di progetto con risorse del promotore, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 163/2006;
- che, a seguito dell'esame comparativo delle tre proposte presentate, con deliberazione della Giunta Comunale n. 152, in data 29/05/2009, il Concedente ha provveduto ad individuare come di pubblico interesse la proposta presentata dall' A.T.I. composta da Technital S.p.A., in qualità di mandataria/capogruppo, Girpa S.p.A. e Verona Infrastrutture Consorzio Stabile, e, pertanto, ad individuare la stessa A.T.I. quale promotore dell'iniziativa in oggetto (di seguito, così, anche il Promotore);
- che con deliberazione n. 1/2010 la Giunta Comunale ha approvato alcune modifiche alla proposta richieste dall'Amministrazione con la suddetta deliberazione n. 152/2009;
- che con deliberazione n. 62/2010 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare della proposta ai fini dell'adozione della variante urbanistica n. 305 al PRG/PI;
- che con deliberazione n. 6/2011 il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica n. 305 al PRG/PI;
- che con deliberazione n. 104/2011 la Giunta Comunale, in seguito alla sopravvenuta disponibilità di un contributo pubblico di Euro 53.349.091, IVA compresa, ha richiesto l'introduzione di ulteriori

integrazioni alla proposta del Promotore;

- che con convenzione tra Comune e Società Autostrada Brescia Padova, quest'ultima si è impegnata a conferire al Comune un contributo di Euro 53.349.091 da corrispondersi come segue:

- anno 2013: Euro 5.000.000,00
- anno 2014: Euro 15.000.000,00
- anno 2015: Euro 15.000.000,00
- anno 2016: Euro 15.000.000,00
- anno 2017: Euro 3.349.091,00

- che con bando pubblicato sul foglio inserzioni della G.U.R.I. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché sulla G.U.C.E. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e stata indetta la gara di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 nel testo in vigore prima del terzo correttivo;

- che all'esito della gara svoltasi sono stati individuati quali soggetti presentatori delle due migliori offerte la \_\_\_\_\_, e la \_\_\_\_\_;

- che in data \_\_\_\_\_ e stata avviata la procedura negoziata tra il promotore ed i soggetti di cui sopra;

- che con provvedimento n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, all'esito della procedura negoziata svoltasi, e stato individuate quale Concessionario la \_\_\_\_\_;

- che, i presupposti e le condizioni, per l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli previsti dall'art. 143, comma 8, D.Lgs 163/2006 e precisamente:

- a) la durata della concessione ;
- b) l'assenza di modifiche legislative e regolamentari che possano determinare nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione e tali da determinare una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario;
- c) l'assenza di ritardi imputabili al Concedente per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta necessari comunque denominati, per la progettazione e la costruzione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale, compresi gli impianti fotovoltaici, non dipendenti dall'operato del Concessionario;
- d) l'assenza di variazioni dei flussi di traffico durante la durata della concessione che sia determinata da provvedimenti del Concedente, fatti salvi quelli già programmati dal Concedente stesso:, e precisamente:
  - prolungamento fino a Basso Acquar-Via Torbido-Viale Piave della SS 434;
  - realizzazione della variante alla SS 12;
  - realizzazione del sistema di trasporto rapido di massa;
  - interventi infrastrutturali previsti dal PI;
- e) corresponsione da parte del Concedente, secondo termini e modalità stabilite nella presente convenzione, del contributo pubblico previsto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le parti in epigrafe si conviene e stipula quanto segue.

## Articolo 1

### (Definizioni)

Ai fini dell'interpretazione del presente contratto di Concessione si intendono per:

- a) "Concedente": il Comune di Verona, amministrazione aggiudicatrice Concedente;
- b) "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente ai sensi della vigente normativa;
- c) "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della Concessione;
- d) "Concessione": il rapporto oggetto del presente contratto;
- e) "Cronoprogramma" delle fasi attuative: il documento, Allegato \_\_ al presente contratto, redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- f) "Capitolato Tecnico Prestazionale": il regolamento delle attività connesse alla costruzione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale;
- g) "Disciplinare Tecnico di Gestione": il regolamento delle attività connesse alla gestione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale;
- h) "Piano di Manutenzione": il documento complementare del Progetto Esecutivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;
- i) "Documenti Contrattuali": il presente contratto e tutti i suoi allegati; resta inteso che in caso di discordanza tra il contratto ed i suoi allegati prevale il presente contratto;
- j) "Finanziatori": i soggetti che finanziano, sulla base di un atto scritto a pena di nullità, la realizzazione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale;
- k) "Opere": l'insieme delle aree e delle opere stradali su di esse realizzate, puntualmente descritte nel Progetto Preliminare, costituenti il "Collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a nord - Traforo delle Torricelle" comprensive delle opere compensative;
- l) "Strutture per servizi all'utenza stradale": l'insieme delle aree e delle Strutture su di esse realizzate, descritte nel Progetto Preliminare e nel Piano Economico Finanziario e dedicate a servizi per l'utenza stradale;
- m) "Offerta": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione, come eventualmente successivamente negoziati con il Concedente;
- n) "Piano degli Espropri": il documento, da redigersi da parte del Concessionario unitamente al Progetto definitivo, che individua le aree che dovranno essere occupate e/o espropriate, oltre a quelle sulle quali dovranno eventualmente essere costituiti diritti reali (servitù, diritto di superficie,

ecc.), ai fini della realizzazione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale, con indicazione dei relativi costi programmati;

o) "Piano Economico-Finanziario": il documento, Allegato \_\_\_ al presente contratto, con indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverate da \_\_\_;

p) "Progetto Preliminare": il progetto redatto dal Promotore, modificato sulla base delle determinazioni del Concedente di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 29/05/2009 approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 13/01/2010, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 22/07/2010, ulteriormente aggiornato ed integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 7/06/2011 e posto a base della gara per l'affidamento della Concessione;

q) "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni del Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 24 e ss. del D.P.R. n. 207/2010

r) "Progetto Esecutivo": il progetto che il Concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni del Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 33 e ss.– del D.P.R. n. 207/2010;

s) "Tariffa": la tariffa di pedaggio riconosciuta al Concessionario, derivante dalla somma imposta ai veicoli che transitano sulle Opere.

## Articolo 2

(Disciplina applicabile)

La Concessione, per tutto quanto non previsto dai Documenti Contrattuali, e disciplinata nell'ordine dalle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito, anche più brevemente il "Codice");

- D.P.R. n. 207 /2010.

## Articolo 3

(Oggetto della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento in Concessione da parte del Concedente della progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale. In particolare, l'intervento realizza il collegamento diretto tra l'esistente Tangenziale Est di Verona, all'intersezione con via Fincato, con la Tangenziale Ovest, in prossimità dello svincolo di Verona Nord, chiudendo l'anello circonvallatorio delle tangenziali della città di Verona. La lunghezza complessiva del collegamento viario è di circa 13 km, prevedendosi

un nuovo ponte sul fiume Adige e svincoli sulle principali direttrici di accesso alla città.

E' prevista inoltre la realizzazione di una bretella di collegamento con la SP1A - Viale del Brennero e successivamente con la SP 4 con la realizzazione di un ulteriore ponte sull'Adige.

2. In particolare il Concedente affida al Concessionario, che accetta:

- a) la progettazione definitiva ed il relativo piano degli espropri, nonché la progettazione esecutiva delle Opere, da svilupparsi sulla base del Progetto Preliminare e delle indicazioni fornite dal RUP;
- b) lo svolgimento, in nome proprio, di tutta la procedura espropriativa;
- c) la costruzione delle Opere, nonché la loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della Concessione, conformemente al Disciplinare Tecnico di Gestione;
- d) il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le Opere e le Strutture a servizio dell'utenza stradale realizzate.

3. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare, oltre al presente contratto, anche ogni altra norma di legge, decreto o regolamento vigente se e per quanto applicabili.

#### Articolo 4

##### (Strutture a servizio dell'utenza stradale)

1. Il Concessionario si impegna, con onere economico a proprio carico, alla progettazione e costruzione delle opere civili e impiantistiche necessarie alla realizzazione delle Strutture a servizio dell'utenza stradale. L'estensione, l'organizzazione e la localizzazione sul territorio comunale delle Strutture a servizio dell'utenza stradale sono dettagliate all'interno del Progetto Preliminare.

2. Le Strutture a servizio dell'utenza stradale, che il Concessionario si impegna a realizzare e gestire direttamente oppure attraverso Soggetti terzi, sono composte dai seguenti interventi:

- a. Parcheggio scambiatore di Ca di Cozzi, con capacità minima di 1300 (milletrecento) posti auto, in cui saranno disponibili servizi di sosta diurna a pagamento per i veicoli leggeri, servizi di foresteria a servizio dell'utenza e del personale dell'Ospedale Maggiore di Borgo Trento e servizi di ristoro tipo bar/fast food;
- b. Autoparco di Verona nord, in cui saranno disponibili servizi di sosta 24 h con almeno 150 (centocinquanta) stalli per i veicoli commerciali (autocarri), servizi per l'alloggio e il pernottamento a pagamento dell'utenza stradale, servizi all'utenza costituiti da ristorante, bar, minimarket, auditorium e vendita di prodotti tipici locali, servizi di assistenza ai mezzi con autofficina, autolavaggio e rifornimento di carburanti;
- c. Aree di servizio stradale connesse direttamente alle Opere ed alla viabilità ordinaria interferita ed attrezzate con punti di rifornimento carburanti e ristorazione;

3. Il Concessionario avrà la piena disponibilità di sfruttamento economico delle Strutture per servizi all'utenza stradale sino al termine della concessione. Al termine della stessa, tutte le aree

occupate dalle Strutture per servizi con le relative strutture realizzate torneranno nella piena disponibilità del Concedente secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

4. Il Concessionario si impegna ad istituire, all'interno del Parcheggio Scambiatore di Cà di Cozzi, un regime di agevolazioni sulla tariffa di sosta rivolto agli utenti che fanno successivo uso del sistema di trasporto pubblico, denominato TPL.

5. Il Concedente ha facoltà di mettere in atto, durante la gestione, misure di vigilanza e controllo sulle tariffe applicate all'interno del Parcheggio scambiatore di Cà di Cozzi e della foresteria a servizio dell'utenza e del personale dell'Ospedale Maggiore di Borgo Trento.

#### Articolo 5

##### (Durata)

1. Fatta salva la facoltà di revisione, revoca o risoluzione di cui ai successivi articoli, la durata della Concessione sarà di 49 anni e 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il periodo di concessione è suddiviso in 4 anni e 6 mesi per la progettazione e realizzazione, e 45 anni per la gestione, come indicato nel Cronoprogramma e nel Piano economico Finanziario allegato alla presente Convenzione.

2. Tutti i termini previsti nel presente contratto, ivi compresa la durata della Concessione, restano sospesi per tutto il tempo ulteriore rispetto a quanto previsto dal Cronoprogramma, necessari al rilascio di ogni approvazione, permesso o autorizzazione, parere in Conferenza di servizi o altro provvedimento amministrativo, comunque denominato, da parte del Concedente o di altra amministrazione pubblica, a meno che tale tempo ulteriore non dipenda da negligenza del Concessionario.

#### Articolo 6

##### (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario accetta la Concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire a propria cura e spese gli studi, le indagini, la procedura espropriativa (compresa l'occupazione d'urgenza e l'acquisizione della disponibilità a diverso titolo delle aree necessarie, anche di quelle non espropriabili, gestendo quindi i relativi conseguenti rapporti obbligatori), la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori e le forniture, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, previste dalla normativa vigente e dall'articolato del presente contratto.

2. E' obbligo del Concessionario acquisire tutti i pareri e le approvazioni previsti dalla legge, oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto.

3. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente, per tutto il periodo di gestione indicato nel Cronoprogramma e nel Piano Economico Finanziario, € 150.000 annui (in valore

nominale) come contributo per interventi di mitigazione ambientale decisi dall'Amministrazione Comunale. All'entrata in servizio delle Opere il Concessionario riconoscerà anticipatamente al Concedente l'importo relativo ai primi 5 anni di gestione delle Opere. Gli importi relativi agli anni di gestione successivi al quinto verranno corrisposti con cadenza annuale.

4. Il Concessionario si impegna a cedere gratuitamente al Concedente, che si fa carico della successiva gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, i percorsi ciclabili indicati all'interno del Progetto Preliminare e facenti parte delle Opere, ad esclusione dei tratti ricadenti all'interno del sedime di pertinenza dell'infrastruttura stradale. Tale cessione avrà luogo all'atto del collaudo finale.

#### Articolo 7

##### (Piano di Manutenzione)

1. Il Concessionario dovrà predisporre, nella fase di progettazione esecutiva, il Piano di Manutenzione delle Opere realizzate in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. n. 207/2010;
2. Il Piano di Manutenzione sarà soggetto alla validazione del RUP unitamente al Progetto Esecutivo dell'intervento, di cui costituisce documento complementare.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera principale, come perimetrata da allegato elaborato all'uopo redatto e sottoscritto, e delle strutture a servizio dell'utenza stradale rimane a totale carico del Concessionario.

#### Articolo 8

##### (Facoltà del Concessionario)

1. Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
  - riscuotere il pedaggio dai veicoli in percorrenza sulle Opere;
  - effettuare e gestire, in esclusiva, la pubblicità commerciale all'interno delle aree oggetto della Concessione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e secondo un piano pubblicitario da concordare con il Concedente. La gestione può essere subconcessa a terzi;
  - accordare a titolo oneroso diritti relativi a occupazioni e utilizzazioni che interessano le Opere, e riscuoterne i relativi proventi;
  - gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso - pertinenze, strutture di servizio ed ogni altro asset materiale e/o immateriale direttamente o indirettamente connesso alla realizzazione e gestione delle Opere e di introitarne i relativi proventi; in tal senso, ad esempio, potrà procedere all'affitto dei cavidotti in fregio al tracciato stradale per la posa di cavi per infrastrutture tecnologiche non in gestione allo stesso;
  - gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso - le Strutture per servizi all'utenza stradale e di introitarne i relativi proventi.

2. I diritti relativi a quanto previsto al precedente comma 1 possono essere ceduti dal Concessionario a terzi per una durata massima non superiore a quella della Concessione.

3. Il Concessionario ha altresì piena facoltà di vendita del materiale proveniente dagli scavi, restando in ogni caso responsabile del corretto smaltimento di tutto il materiale estratto.

#### Articolo 9

##### (Società di progetto)

1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario ha facoltà di costituire, una società di progetto in forma di S.p.A. o di S.r.l., anche consortile, con capitale sociale non inferiore a Euro ....., dandone comunicazione al Concedente. La società costituita ai sensi del presente comma subentrerà di diritto nella Concessione a titolo originario, senza che ciò costituisca cessione del contratto.

2. L'eventuale cessione di quote della società di progetto, regolata da quanto disposto al predetto art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere autorizzata dal Concedente.

#### Articolo 10

##### (Penali)

1. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile, per oltre 120 giorni lavorativi la predisposizione del Progetto Definitivo, ovvero di oltre 90 giorni lavorativi la predisposizione del Progetto Esecutivo, oltre i termini stabiliti dal Cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,1 (zerovirgolauno) per mille delle spese del grado di progettazione cui il ritardo si riferisce (definitivo e/o esecutivo) con il limite massimo del cinque per cento del costo, così come risultante dal quadro tecnico economico, del grado di progettazione interessato dal ritardo.

2. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile l'ultimazione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, sarà tenuto, previa contestazione formale da parte del Concedente, al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,05 per mille, per i primi sei mesi di ritardo, e dello 0,1 per mille, per i successivi, dell'importo dei lavori risultante dal quadro tecnico economico, fermo restando che l'importo complessivo di tale penale non potrà in ogni caso essere superiore al cinque per cento dell'importo dei lavori medesimi. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore di cui al successivo art. 34.

#### Articolo 11

##### (Responsabile Unico del Procedimento - Vigilanza)

1. Il RUP, nominato dal Comune, direttamente o tramite apposita commissione, esercita funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori e verifica il rispetto del contratto; ha le facoltà previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni. Inoltre potrà, fra l'altro, visitare il cantiere ed assistere ai lavori, effettuare controlli, misurazioni,

accertamenti vari; parteciperà con i propri incaricati, ai collaudi in corso d'opera.

2. Il Concessionario ed i suoi rappresentanti devono fornire al RUP tutti i chiarimenti tecnici richiesti.

3. La vigilanza dei lavori, da parte del RUP, non esonera il Concessionario e le imprese esecutrici dalla responsabilità in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché circa la scrupolosa osservanza delle buone regole del costruire e la qualità di ogni materiale impiegato.

4. E' a carico del Concessionario la somma prevista dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le aliquote previste nel vigente regolamento comunale (50% del 2% dell'importo dei lavori) da ricomprendersi nel quadro economico di progetto.

5. Il pagamento al Comune delle somme di cui al comma 4 avverrà:

- entro 30 gg. dalla firma della convenzione per gli oneri relativi alla progettazione preliminare;
- entro 30 gg. dall'approvazione del progetto definitivo per gli oneri relativi alla progettazione definitiva;
- entro 30 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo per gli oneri relativi alla progettazione esecutiva;
- entro 30 gg. dal decorso di 1, 2, 3, 4 anni dalla data di inizio lavori, per gli oneri relativi alla Direzione Lavori, limitatamente ai SAL approvati;
- entro 30 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo per gli oneri relativi alla fase di collaudo.

#### Articolo 12

(Verifica ed approvazione dei progetti)

1. Il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo sono sottoposti a verifica e/o validazione da parte del RUP ai sensi della normativa vigente.

2. Per la verifica/validazione il RUP si avvarrà di idonee strutture tecniche accreditate ai sensi di legge con oneri a carico del Concessionario da prevedersi all'interno del quadro economico.

La verifica/validazione deve essere completata entro il termine di 120 giorni dalla presentazione del progetto.

3. Il Concedente si impegna ad esprimersi sul progetto entro trenta giorni dalla sua verifica.

Resta inteso che i termini di cui al presente contratto, ai sensi del precedente art. 5, resteranno sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dell'approvazione predetta.

#### Articolo 13

(Acquisizione delle aree)

1. Il Concessionario si fa carico, in nome proprio, dell'integrale svolgimento della procedura di

esproprio e quindi del compimento di tutte le operazioni di carattere materiale, tecnico, finanziario e giuridico-amministrativo occorrenti per la realizzazione dell'opera, previste dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico sulle espropriazioni) e dalle norme vigenti in materia, con assunzione di tutti i poteri, facoltà, oneri e responsabilità relativi e conseguenti.

2. A tale fine, il Concessionario medesimo, con l'atto di concessione, verrà appositamente delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del citato T.U., all'esecuzione di detta procedura. Gli estremi dell'atto di delega dovranno essere specificati dal Concessionario in ogni atto del procedimento espropriativo. Il Concessionario delegato potrà avvalersi allo scopo di società controllata. Potrà, altresì, avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

3. Il Concessionario, in sede di redazione del Piano degli Espropri, dovrà verificare se sulle particelle catastali inserite nel Piano stesso alla luce degli elaborati del progetto definitivo sia stato precedentemente apposto il vincolo preordinato all'esproprio, procedendo, in caso negativo, a quanto necessario ai fini dell'apposizione medesima (anche con riguardo alle aree sulle quali dovranno essere costituiti diritti reali, come servitù, ecc.), previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai soggetti interessati.

4. I decreti di esproprio e di costituzione di diritti reali dovranno essere emessi (ed eseguiti) a favore del Concedente, che acquisirà quindi i relativi diritti sulle aree interessate. Su tali aree il Concessionario avrà titolo, fin da subito, a realizzare le opere previste dalla presente Concessione. Analogamente, si procederà nel caso in cui l'acquisto della proprietà e dei diritti reali avvenga a mezzo di stipulazione di contratto.

5. Con riferimento all'eventuale espletamento della procedura di accesso ai fondi privati, nonché della procedura di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, il Concessionario si impegna a conclusione dei lavori a garantire il ripristino a propria cura e spese delle aree interessate.

6. In capo al Concedente restano i poteri di supremazia, ingerenza e controllo nell'interesse pubblico. Il Concedente svolgerà, inoltre, a richiesta del Concessionario, e ove ritenuta opportuna in base ad una propria valutazione discrezionale, un'attività di consulenza, di assistenza e di collaborazione.

7. Al Concessionario sono attribuiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 del citato Testo Unico tutti i poteri espropriativi spettanti all'Amministrazione concedente, ivi compresi, in particolare i poteri di procedere d'urgenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 22 bis del Testo Unico.

#### Articolo 14

(Obblighi, autorizzazioni e concessioni amministrative di competenza del Concedente)

1. Fermo quanto previsto dai restanti articoli della presente Convenzione, il Concedente,

limitatamente alle autorizzazioni, approvazioni, licenze, concessioni, nulla osta, etc. di propria competenza che dovessero risultare necessarie per la realizzazione e gestione delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale, si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque nel rispetto delle previsioni del Cronoprogramma, a compiere tutte le attività di propria competenza nel più breve tempo possibile.

2. Il Concessionario si impegna a fornire tutto il supporto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni di cui al punto 1 del presente articolo.

3. Il Concedente corrisponderà al Concessionario un contributo economico di Euro 53.349.091,00 (cinquantatremilionitrecentoquarantanovemilanovantuno) comprensivo di IVA, con le seguenti modalità e tempistiche:

- versamento di Euro 5.000.000,00 entro e non oltre il 31/12/2013;
- versamento di Euro 15.000.000,00 entro e non oltre il 31/12/2014;
- versamento di Euro 15.000.000,00 entro e non oltre il 31/12/2015;
- versamento di Euro 15.000.000,00 entro e non oltre il 31/12/2016;
- versamento di Euro 3.349.091,00 entro e non oltre il 31/12/2017.

In caso di ritardo, fatta salva la condizione sospensiva di cui al successivo punto 4, spettano di diritto al Concessionario gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

4. L'effettiva erogabilità del suddetto contributo economico è subordinata alla stipula della relativa convenzione tra Comune e società Autostrada Brescia – Padova, a sua volta condizionata dall'efficacia della delibera CIPE del 5/5/2011 "approvazione dell'integrazione delle prescrizioni apposte alla delibera CIPE 18/11/2010 n. 94, sullo schema di convenzione unica tra la società Autostrada Brescia – Padova e ANAS S.p.A." che è attualmente in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti e di pubblicazione sulla G.U..

Pertanto sono sottoposti alla condizione sospensiva gli interventi direttamente correlati al predetto contributo che il Promotore ha provveduto ad inserire nel progetto preliminare posto a base di gara a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 20/04/2011.

In relazione all'effettiva erogabilità del predetto contributo economico, il Piano Economico Finanziario potrà essere oggetto di revisione mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio, così come previsto all'articolo 18 della presente convenzione.

#### Articolo 15

(Direzione dei lavori e Collaudo)

1. I lavori si svolgeranno sotto la direzione tecnica e la responsabilità esclusiva del Concessionario.
2. Sarà cura del Concessionario provvedere affinché i nominativi di tutti i soggetti aventi funzioni

di Direttore dei lavori, Responsabile di cantiere, Responsabile della sicurezza e del Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e, ove nominati, Responsabile dei lavori e Direttore tecnico nell'ambito delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale di che trattasi vengano tempestivamente comunicati al RUP, completi degli indirizzi e dei recapiti telefonici per gli eventuali urgenti contatti.

3. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, nomina il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dandone comunicazione al RUP. Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nominati dovranno avere i requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti per l'assunzione della carica.

4. Successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente nominerà la Commissione di Collaudo delle Opere; le operazioni di collaudo si svolgeranno come previsto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

5. Il Direttore dei lavori individuerà le parti dei lavori compiute secondo i criteri previsti nel Capitolato Tecnico Prestazionale e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP.

6. La Commissione di Collaudo procederà immediatamente alle necessarie verifiche. Il collaudo deve essere ultimato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

7. La Commissione di collaudo verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante la fase delle lavorazioni non ispezionabili o difficilmente verificabili in sede di collaudo finale;

b) in caso di interruzione o anomalo andamento dei lavori rispetto al Cronoprogramma.

8. Gli oneri di collaudo sono a carico del Concessionario.

#### Articolo 16

##### (Procedura per le contestazioni)

1. Tutte le contestazioni, ivi comprese quelle relative al periodo di gestione, che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP; le comunicazioni del Concedente devono essere indirizzate al legale rappresentante del Concessionario.

#### Articolo 17

##### (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione il foro competente è il Tribunale di Verona.

## Articolo 18

### (Revisione del Piano Economico Finanziario - Revisione della Convenzione)

1. Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà alla revisione del Piano Economico Finanziario mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, da attuarsi in via esemplificativa anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione, ovvero l'individuazione, tramite un successivo e separato accordo, di ulteriori aree su cui il Concessionario potrà realizzare e gestire, in proprio conto o tramite terzi, strutture similari a quelle previste dall'art. 4, ovvero tramite la rideterminazione delle tariffe e dei piani di revisione delle stesse.
2. Non può essere causa di revisione del Piano Economico Finanziario la variazione dei flussi del traffico né la riduzione degli introiti derivanti dalla gestione delle Strutture a servizio dell'utenza stradale previsti nel PEF nel corso della durata della concessione non conseguenti a provvedimenti approvati dal concedente..
3. La richiesta di revisione, potrà essere avanzata solo nei casi in cui si ravvisi un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, riconducibile a quanto previsto dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. La richiesta di revisione è presentata al RUP ed è da questi istruita per la valutazione del Concedente. In mancanza della valutazione del Concedente nel termine di 120 giorni dalla richiesta, il Concessionario può esercitare la facoltà di recesso prevista dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 ed avvalersi di quanto previsto al successivo Art. 28 della presente Convenzione, ai sensi all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006.
5. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte dal Concedente risultino più favorevoli per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. Il procedimento per la revisione, in tal caso, verrà avviato dal RUP e comunicato al Concessionario per la valutazione da svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione, pena l'applicazione di una penale pari all'importo annuale della revisione.

## Articolo 19

### (Garanzie ai Finanziatori)

1. Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con gli istituti finanziari per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario ai fini del presente Progetto.

A tal fine il Concedente presta, in via preventiva, il proprio consenso alla cessione di tutti gli eventuali crediti derivanti dalla presente Convenzione ai Finanziatori; ai fini della cessione, pertanto, sarà sufficiente la notifica al Concedente del contratto di cessione con le formalità previste dalla legge e dal regolamento del Concedente.

2. Il Concessionario concorderà con il Concedente le eventuali! modifiche alla Convenzione rese necessarie dal contratto dei finanziamenti, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, ne le garanzie a favore del Concedente, restando altresì inteso che, in nessun caso, il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino un onere finanziario maggiore, ovvero l'assunzione di impegni ulteriori e/o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto in Convenzione.

#### Articolo 20

(Modalità per la gestione del servizio)

1. Il servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia imprenditoriale, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare Tecnico di Gestione.

#### Articolo 21

(Determinazione delle tariffe e criteri di adeguamento)

1. Le tariffe, a valori correnti all'anno 2009, da applicare ai veicoli in transito sulle Opere sono le seguenti:

	Tariffa chilometrica veicoli leggeri"	Tariffa chilometrica veicoli pesanti
Tariffa anno 2009 (al netto dell'IVA)	€/km 0,160	€/km 0,384

Le tariffe sono differenziate in base alla tipologia di utenza. Ed il pedaggio applicato agli utenti in transito viene calcolato moltiplicando le tariffe riportate nella tabella precedente per la distanza chilometrica effettivamente percorsa sulle Opere. Le tariffe indicate sono al netto dell'IVA.

Le tariffe massime per le Strutture a servizio dell'utenza stradale sono le seguenti:

- tariffa oraria parcheggio scambiatore Cà di Cozzi\_\_\_\_\_
- tariffa giornaliera parcheggio Cà di Cozzi\_\_\_\_\_
- tariffa foresteria parcheggio Cà di Cozzi\_\_\_\_\_
- tariffa autoparco Verona Nord\_\_\_\_\_

2. Le tariffe da applicare all'utenza, così determinate, verranno adeguate annualmente a partire dall'anno 2010, sulla base del tasso di inflazione reale per tutta la durata della concessione.

#### Articolo 22

(Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni e dei pregiudizi, di qualsiasi natura, che la sua attività arrechi al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti e a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di quanti si avvalga nell'esercizio della Concessione.

3. Il Concessionario risponderà direttamente ed a titolo esclusivo di eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera e quindi di tutte le obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, compreso lo svolgimento - nei termini di legge - della procedura espropriativa, in relazione a qualsiasi pretesa di natura indennitaria e/o risarcitoria.

4. Ogni ritardo nella gestione della procedura espropriativa attribuibile ad errore o colpa del Concessionario non comporterà sospensione dei termini temporali per la gestione dell'opera.

#### Articolo 23

##### (Assicurazioni e cauzioni)

1. Il Concessionario è obbligato a prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113 e 129 del D. Lgs. n. 163/2006, con le modalità previste dal Codice dei contratti e dal D.P.R. n. 207/2010. Inoltre dalla data di inizio dell'esercizio del servizio il Concessionario dovrà prestare la cauzione di cui all'art. 153, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, per un ammontare pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio previsto nel PEF per l'intera durata della concessione e una polizza di assicurazione della progettazione esecutiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 111 del D.Lgs 163/2006.

#### Articolo 24

##### (Cauzione definitiva)

1. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà fornire la prova di aver costituito, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una cauzione per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo dei lavori previsti per la costruzione delle Opere al netto di IVA ovvero nella misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) usufruendo dei benefici previsti dall'art. 40 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, come risultante dall'Offerta, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione delle Opere.

2. La cauzione sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo risultante dal Piano Economico-Finanziario. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare garantito; successivamente si precede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% (cinque per cento) dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% (dieci per cento) di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è

automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, certificati dal RUP, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

#### Articolo 25

(Risoluzione per inadempimento del Concessionario - decadenza)

1. E' facoltà del Concedente risolvere il contratto di Concessione ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, conseguentemente, dichiarare il Concessionario decaduto, previa comunicazione scritta degli addebiti contestati ed intimazione all'adempimento entro un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 90 (novanta) dal ricevimento della contestazione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il Concessionario, fatti salvi i periodi di sospensione computati ai sensi del precedente art. 5, superi di oltre 1/3 il termine per il completamento della progettazione definitiva o, rispettivamente, esecutiva, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;
- b) nel caso di comprovate e gravi irregolarità che pregiudichino la gestione delle Opere;
- c) nel caso di applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- d) in caso di cessione non autorizzata, anche parziale, del presente contratto di Concessione, fatto salvo quanto previsto nella presente Convenzione.

2. Qualora il Concessionario non abbia rimosso nel termine assegnatogli le cause di risoluzione contestate, ovvero abbia presentato giustificazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, il Concedente potrà comunicare per iscritto la propria volontà di risolvere il rapporto. E' fatta salva comunque per il Concessionario la possibilità di subentro prevista all'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, come prevista al successivo art. 29.

#### Articolo 26

(Risoluzione per inadempimento del Concedente)

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Concessionario, potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006, ed avrà diritto al pagamento di tutte le somme previste dal successivo art. 28 della presente Convenzione.

#### Articolo 27

(Revoca della Concessione)

1. Il Concedente potrà altresì procedere in ogni momento alla revoca della Concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione motivata al Concessionario.

2. In ogni caso, l'efficacia della revoca è sottoposta, ai sensi dell'art. 158, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, alla condizione dell'avvenuto pagamento di tutte le somme previste da detta norma.

## Articolo 28

### (Rimborsi)

1. In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, di revoca della Concessione ovvero di recesso del Concessionario secondo quanto previsti dai precedenti Articoli 26-27, il Concedente è tenuto a rimborsare al Concessionario, ai sensi all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006:

- a) il valore delle Opere, delle Strutture per servizi dedicati all'utenza stradale e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le Opere e le Strutture non abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della risoluzione o revoca;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle Opere e delle Strutture per servizi all'utenza stradale ancora da eseguire ovvero, laddove la risoluzione o revoca intervenga nel corso della gestione, della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

2. Per oneri accessori di cui alla lettera a) del precedente comma si intendono in via esemplificativa tutti gli oneri ulteriori rispetto al costo dei lavori di costruzione, gli oneri relativi alla gestione della Concessione, gli oneri finanziari inerenti i finanziamenti contratti per la realizzazione delle Opere e delle Strutture per servizi, nonché, ove costituita, quelli di esercizio e funzionamento della Società di progetto.

3. La quota annuale di ammortamenti degli investimenti, conformemente a quanto previsto all'art. 115 del D.P.R. 207/2010, è indicata nel Piano Economico-Finanziario allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

## Articolo 29

### (Sostituzione del Concessionario)

1. Ove si verificano le condizioni che possono determinare la risoluzione per inadempimento del Concessionario, gli enti Finanziatori possono impedirla, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, designando una società che subentri nella titolarità della Concessione.

2. La designazione deve essere comunicata per iscritto al Concedente entro \_\_ giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della volontà del Concedente di risolvere il rapporto, e deve indicare il termine, non superiore a giorni \_\_\_\_ entro il quale la società subentrante farà cessare l'inadempimento.

## Articolo 30

### (Proprietà delle Opere e riconsegna)

1. Le Opere realizzande, le aree e le Strutture per servizi all'utenza stradale ai sensi del presente

contratto di Concessione, sono di proprietà del Concedente fin dal momento della loro realizzazione.

2. Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza della Concessione, la cui durata e specificata all'art. 5 comma 1, tutte le Opere, aree e Strutture dovranno essere riconsegnate al Concedente in condizioni d'idoneità all'uso e conformi a quanta risultante in esito alla corretta applicazione del Piano di Manutenzione.

#### Articolo 31

##### (Rapporti con i terzi)

1. Resta stabilito che, fatte salve le facoltà attribuite al Concedente, lo stesso rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.

2. Nei contratti d'appalto, di lavori e forniture, il Concessionario dovrà prescrivere l'osservanza delle leggi e dei capitolati e norme comunitarie, nazionali e regionali nella specifica materia, precisando che non è configurabile, rispetto ai medesimi contratti, alcuna responsabilità del Concedente né diretta né indiretta.

#### Articolo 32

##### (Ritrovamenti archeologici)

1. Il Concessionario ha l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del Codice dei contratti ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, che dovrà essere eseguita a propria cura e spese prima dello sviluppo del progetto definitivo.

2. Qualora la verifica di cui al punto precedente non consentisse in alcun modo la realizzazione delle Opere il rapporto di concessione decade senza alcun rimborso da parte del Concedente. In tal caso saranno dovute dal Concessionario al Promotore solo il 50% delle spese indicate da quest'ultimo per la redazione della Proposta.

3. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nel corso delle indagini necessarie alla progettazione ovvero durante la realizzazione delle Opere, spettano di pieno diritto al Concedente, salvo quanto disposto dalle norme che regolano il rinvenimento di beni di particolare interesse storico, artistico e archeologico..

4. Il Concessionario dovrà dare immediato avviso del loro ritrovamento, quindi depositarli negli uffici del Direttore dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere al Concedente e/o alle competenti Autorità.

5. Le disposizioni che precedono, tuttavia, non pregiudicano gli eventuali diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

6. Qualora per il ritrovamento degli oggetti in questione si determinassero ulteriori oneri, questi

rimarranno in capo al Concessionario limitatamente a quelli previsti e prevedibili risultanti dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al precedente punto 1. Saranno invece considerati causa di forza maggiore di cui all'art. 34 gli oneri non previsti o prevedibili nella verifica preventiva dell'interesse archeologico.

7. Qualora, a seguito del ritrovamento dei predetti beni, la prosecuzione del rapporto concessorio divenisse impossibile per il Concessionario, si procederà a norma di legge alla definizione del contratto in essere.

### Articolo 33

#### (Interferenze e sottoservizi)

1. Il Concessionario si impegna, con onere economico a proprio carico, alla risoluzione delle interferenze e allo spostamento dei sottoservizi necessari alla realizzazione e gestione delle opere oggetto della convenzione.

### Articolo 34

#### (Forza Maggiore)

1. Nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente contratto qualora l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore.

2. A titolo esemplificativo per forza maggiore si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile dalle Parti, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di uno o più degli obblighi di cui al presente contratto, che non sia in alcun modo imputabile ad una delle Parti o a sua colpa o negligenza e che sia al di fuori del controllo delle Parti, incluso, senza limitazioni, eventi bellici, rivoluzioni, embarghi, provvedimenti di autorità civili o militari, scioperi, serrate, terremoti, inondazioni o altri gravi eventi atmosferici o calamita naturali.

3. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento saranno giustificati per tutta la durata di tali circostanze, ma il presente contratto continuerà a produrre ogni altro effetto, fermo il diritto del Concessionario all'eventuale riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 comma 8 del Codice.

4. Tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena la circostanza o l'evento di forza maggiore sarà venuto meno.

5. Qualora uno di tali eventi o circostanze di forza maggiore renda impossibile o estremamente difficoltoso l'adempimento di una delle principali obbligazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.